REPUBBLICA ITALIANA

N. 7617/03REG.DEC.

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N. 9168 REG.RIC.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale Quinta Sezione ANNO 2002 ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul ricorso in appello n. 9168 del 2002 proposto dal Comune di Campobasso, in persona del vice Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Calise ed elettivamente domiciliato in Roma, via Albalonga n. 7 presso l'Avv. Clementino Palmiero

contro

ditta Santacroce Teresa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Stefano Sabatini ed elettivamente domiciliata in Roma, viale Oceno Atlantico n. 25, presso lo studio dell'Avv. Maria Grazia Leuci

per la riforma

della sentenza del T.A.R. Molise n. 874 del 10.10.2002.

Visto l'atto di appello con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della parte intimata;

Visti gli atti tutti della causa;

Udito, alla pubblica udienza del 24 giugno 2003, il relatore, consigliere Nicolina Pullano, ed uditi, gli avv.ti Scoca per delega dell'avv. Calise e Mazzocco per delega dell'avv. Sabatini;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO

II TAR Molise, in sede di esecuzione del giudicato della sentenza della Corte di appello di Campobasso n. 56 del 1999, confermata dalla Corte di Cassazione - con la quale il Comune di Campobasso è stato condannato al pagamento, in favore della ditta Santacroce, di £. 203.923.310 - è stato adito dal Commissario ad acta, nominato con la sentenza n. 437 del 2002, pronunciata nel giudizio per l'ottemperanza proposto dalla ditta Santacroce, il quale ha formulato un quesito in ordine alla corretta esecuzione del giudicato. In particolare, ha rappresentato di essere venuto a conoscenza di una proposta di delibera dell'amministrazione comunale avente ad oggetto la liquidazione della somma dovuta, decurtata, in asserita compensazione, dell'importo di un credito vantato dal Comune nei confronti della ditta Santacroce in forza di un decreto ingiuntivo del Tribunale civile di Campobasso e, poiché tale atto aveva determinato incertezza in merito alla corretta esecuzione del giudicato, ha chiesto, se fosse necessario procedere in via sostitutiva.

Il TAR ha ritenuto che, stante l'avvenuto insediamento del Commissario ad acta, il Comune fosse ormai esautorato delle sue normali funzioni e che gli era, quindi, precluso di adottare il provvedimento in questione. Pertanto, dopo essere entrato nel merito della vicenda, spiegando le ragioni per le quali il credito vantato dall'amministrazione non poteva essere opposto in compensazione, "in accoglimento del ricorso per ottemperanza", ha assegnato al Commissario ad acta il termine di 30 gioni per provvedere alla

corretta ed integrale esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza della Corte di Appello.

Il Comune di Campobasso ha impugnato la sentenza chiedendone l'annullamento, in quanto contraria alla procedura prevista dall'art. 21/bis della L. n. 1034 del 1971. Ha, comunque, illustrato anche le ragioni per le quali sarebbe, a suo avviso, legittima la determinazione di opporre in compensazione il proprio credito in occasione della liquidazione della somma dovuta alla ditta Santacroce.

Quest'ultima, nel costituirsi in giudizio, ha eccepito, in via pregiudiziale, che l'appello è inammissibile per vizi del mandato, in quanto non sarebbe stata prodotta la deliberazione autorizzativa ad agire conferita al vice sindaco, il quale, peraltro, non sarebbe competente, in mancanza di una delega del Sindaco, a rappresentare in giudizio il Comune. Ha, inoltre, esposto i motivi che renderebbero impossibile la compensazione dei due debiti.

DIRITTO

Le eccezioni pregiudiziali sollevate dalla appellata ditta Santacroce non possono essere condivise.

E' innanzi tutto da disattendere la tesi secondo la quale il vice Sindaco non potrebbe agire in giudizio senza una delega da parte del Sindaco.

Al riguardo è sufficiente ricordare che le funzioni vicarie del vice Sindaco sono espressamente previste dall'art. 53, secondo comma, del T.U delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL. (d.Lvo 18.8.2000 n. 267) il quale dispone, appunto, che il vice Sindaco sostituisce il Sindaco in caso di

assenza o di impedimento temporaneo dello stesso. Non era, quindi, necessaria alcuna delega, trattandosi di una funzione prevista per legge.

Parimenti da disattendere è l'argomentazione secondo la quale avrebbe dovuto essere prodotta la deliberazione che aveva autorizzato il vice Sindaco ad agire in giudizio. Infatti, secondo l'attuale ordinamento degli EE.LL. il Sindaco (e, quindi, anche il vice Sindaco per le sue funzioni vicarie) è organo di rappresentanza legale del Comune e, pertanto, legittimamente esercita siffatto potere anche nei rapporti processuali senza bisogno di una specifica investitura e/o mandato del Comune (v. art. 36 della L. n. 142 del 1990, come riprodotto nel'art. 50 del cit. T.U).

Nel merito l'appello è fondato.

Il giudice di primo grado ha ritenuto che, in base a quanto previsto dall'art. 21/bis, ultimo comma, della L. n. 1034 del 1971 per il giudizio in materia di silenzio-inadempimento della P.A - applicabile in via interpretativa anche all'esecuzione del giudicato e, in via generale a tutte le fattispecie di intervento sostitutivo del commissario ad acta - con la nomina e l'insediamento del Commissario ad acta venga meno il potere dell'amministrazione di provvedere, stante la necessità di evitare sovrapposizioni tra amministrazione e organo giudiziale sostitutivo. A sostegno di tale argomentazione ha precisato che in questo senso è l'orientamento giurisprudenziale formatosi sin da prima della entrata in vigore della citata legge 205/2000.

La pronuncia del TAR non può essere condivisa.

A prescindere da ogni considerazione - che esula dai limiti della presente controversia - in ordine agli effetti della nomina del Commissario ad acta in materia di silenzio-inadempimento della P.A., è certo che in materia di esecuzione del giudicato, la giurisprudenza di questo Consiglio (che il modificando l'orientamento Collegio condivide), sin dal 1990, precedentemente espresso - secondo cui l'amministrazione conserva il potere/dovere di provvedere finchè non sia stato nominato un Commissario ad acta - ha costamente ribadito che la nomina del Commissario ad acta non fa venire meno il potere dell'amministrazione di provvedere. In particolare ha precisato che la natura di ausiliario del giudice e la funzione sollecitatoria e di superamento dell'inerzia dell'amministrazione che caratterizza la figura del Commissario ad acta escludono che la nomina di tale organo straordinario faccia venire meno ex se la competenza dell'organo cui detta competenza è attribuita in via ordinaria e che, pertanto, Commissario la. competenza del concorrente con quella dell'amministrazione, la quale continua ad esistere ed operare nell'ambito delle attribuzioni che la legge le ha riconosciuto e che non ha previsto dovessero venire meno con l'insediamento del Commissario (cfr. C.d.S., Sez. IV, 4.6.1990 n. 448; Sez. VI, 27.4.1995 n. 373; Sez. V, 1.4.1996 n. 329; 710 1996 n. 1202; 3.2.1999 n. 109; 6.10.1999 n. 1329; Sez. IV, 3.7.2000 n. 3641).

Per le considerazioni che precedono l'appello va, quindi, accolto e, per l'effetto, la sentenza impugnata va annullata.

Le spese di entrambi i gradi del giudizio possono essere compensate.

P. Q. M.

il Consiglio di Stato, Sezione quinta, accoglie l'appello in epigrafe e, per l'effetto, annulla la sentenza impugnata.

Spese compensate.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 24 giugno 2003, con

l'intervento dei Signori:

Agostino ELEFANTE Presidente

Raffaele CARBONI Consigliere

Corrado ALLEGRETTA Consigliere

Marco LIPARI Consigliere

Nicolina PULLANO Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

F.to Nicolina Pullano

F.to Agostino Elefante

IL SEGRETARIO

F.to Luciana Franchini

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 21 Novembre 2003

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL DIRIGENTE

F.to Antonio Natale